

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 38

Adunanza 5 ottobre 2010

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONDUTTORE DI CANI DA TRACCIA E L'ISTITUZIONE ED OPERATIVITA' DELLE UNITA' CINOFILE ABILITATE AL RECUPERO DEI SELVATICI FERITI.

Protocollo: 1046 – 35143/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Balagna.

Visto l'art. 13, comma 14 della Legge Regionale 70/1996 come modificato dall'art. 23, comma 4 della Legge regionale 22/2009 in materia di recupero dei capi di fauna selvatica feriti nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51-13329 del 15/2/2010 con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare per l'organizzazione e la gestione di corsi d'istruzione per conduttori di cani da traccia per il recupero di selvatici feriti e si è provveduto alla revoca delle precedenti disposizioni in materia;

Dato atto che nel corso degli anni 2000 e 2003 la Provincia di Torino aveva autorizzato il Comprensori Alpini C.A. TO 2 e C.A. TO 4 ad organizzare corsi di formazione per Conduttori di cani da traccia secondo la normativa allora vigente;

Atteso che ulteriori corsi in materia sono stati organizzati negli scorsi anni da Enti Parco della Regione Piemonte per l'abilitazione di Conduttori da utilizzarsi per il recupero di fauna selvatica ferita all'interno delle aree protette regionali durante l'effettuazione le opera-

zioni di prelievo selettivo approvati dagli enti stessi;

Ritenuto di valorizzare le conoscenze e le esperienze già acquisite dai soggetti ai quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio dei recuperi in argomento a seguito di frequenza a corsi di formazione realizzati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Piemonte e di procedere al loro inserimento nel "Registro provinciale dei Conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti" previsto dall'art. 6 del "Disciplinare per l'organizzazione e la gestione dei corsi d'istruzione per conduttori di cani da traccia per il recupero di selvatici feriti" approvato con la D.G.R. sopra citata;

Ritenuto inoltre di inserire nel "Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati", contemplato dall'art. 8 del citato Disciplinare, i Conduttori di cane da traccia possessori di un ausiliare, appartenente ad una razza nel cui standard di lavoro approvato dalla Federazione Cinofila Internazionale sia prevista la prova su traccia in superficie, che sia stato abilitato in una prova riconosciuta dall'E.N.C.I. non oltre i 24 mesi precedenti all'iscrizione;

Considerato che, per l'attivazione dell'Unità cinofila sopra definita e ai fini del coordinamento di tali operazioni, si debba rispettare un iter procedurale che consenta al Conduttore di operare in sicurezza e agli addetti alla vigilanza di effettuare un adeguato controllo sulle diverse fasi di recupero e successiva destinazione dell'animale;

Sentiti i rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini della provincia di Torino e verificate le loro esigenze di recupero di ungulati feriti durante i prelievi selettivi effettuati durante il normale esercizio venatorio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, i sottoriportati criteri di prima applicazione della disciplina relativa al riconoscimento della funzione di Conduttore di cani da traccia e l'istituzione ed operatività delle Unità Cinofile abilitate al recupero dei selvatici feriti, di cui alla D.G.R. 15/02/2010 n. 51-13329:
  - a) i soggetti in possesso dell'attestato di abilitazione quali Conduttori di cani da traccia, rilasciato a seguito di frequenza e superamento di un corso già autorizzato dalla Provincia di Torino o tenuto da Enti parco della Regione Piemonte, possono richiedere l'iscrizione al "Registro provinciale dei Conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti"
  - b) i Conduttori inseriti nel Registro provinciale, qualora in possesso di un cane da traccia con i requisiti e i riconoscimenti contemplati all'art. 7 del disciplinare della deliberazione della Giunta Regionale sopracitata, vengono iscritti, su richiesta, al "Registro provinciale delle Unità Cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti"; l'elenco di dette Unità viene messo a disposizione di tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini della Provincia di Torino per l'eventuale utilizzo in caso di necessità
  - c) a seguito di segnalazione di ungulato ferito effettuata dal cacciatore, il C.A. o

A.T.C. competente per territorio attiva il Conduttore di una Unità Cinofila per la ricerca dell'animale, dando preventiva comunicazione al Servizio Tutela della Fauna della Provincia di Torino tramite fax al numero 011-8616973, con specificazione del Nucleo attivato, caratteristiche dell'animale ricercato, data e luogo dell'intervento; la ricevuta di inoltro del fax farà fede in caso di controllo del personale di vigilanza

- d) le attività di recupero che si attivano o si protraggono nei giorni successivi alla data di ferimento dell'animale, debbono avere preventiva autorizzazione del Responsabile territoriale dell'area di vigilanza
- e) il Conduttore dell'Unità Cinofila deve essere in possesso di porto d'arma uso caccia e relativa copertura assicurativa; durante le operazioni è autorizzato all'uso delle armi da caccia con munizione a palla, ferma restando la limitazione al solo utilizzo di fucile ad anima liscia per la zona faunistica di pianura
- f) nel caso di rinvenimento di capo ungulato ferito diverso da quello ricercato durante le operazioni di recupero, il Conduttore dà comunicazione al Servizio di vigilanza provinciale e si attiene alle disposizioni che verranno lui impartite
- g) al capo recuperato il Conduttore appone un contrassegno rilasciato gratuitamente dalla Provincia di Torino; l'animale è messo a disposizione del cacciatore che lo ha ferito ovvero, nel caso di recupero di capo diverso, della Provincia per le destinazioni di cui all'art. 33, L.R. 70/1996
- h) per ogni operazione di recupero il conduttore deve redigere verbale su apposita modulistica messa a disposizione dagli uffici provinciali
- i) il mancato rispetto delle predette prescrizioni, ovvero dei criteri definiti in materia dalla Regione Piemonte, fatte salve ulteriori responsabilità perseguibili a termini di legge, comporta la cancellazione del Conduttore e dell'Unità Cinofila nei rispettivi Registri provinciali

Per quanto non previsto dai su indicati criteri valgono le disposizioni contenute nel "Disciplinare per l'organizzazione e la gestione dei corsi di istruzione per conduttori di cani da traccia per il recupero di selvatici feriti" approvato dalla Regione Piemonte.

- 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale.
- 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta